



IL COLLABORATORE DI STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita
delle Risorse dello Studio Professionale

I PARTE

- Gli acconti d'imposta e le novità per il secondo acconto per l'anno 2023



NOVEMBRE 2023

INDICE

Soluzioni di Pratica Fiscale

| | |
|--|----|
| Gli acconti d'imposta..... | 03 |
| Le novità per il secondo acconto delle imposte per l'anno 2023 | 12 |

Gentile Abbonato,
al fine di garantire una maggiore tempestività in vista della scadenza del 30 novembre, la Redazione de "Il Collaboratore di Studio" ha ritenuto opportuno suddividere il numero di novembre in due parti, affrontando in questa prima parte l'argomento degli acconti d'imposta e le novità per il secondo acconto per l'anno 2023.

Sperando di aver fatto cosa gradita, le auguriamo buona lettura e le diamo appuntamento alla seconda parte del numero di novembre.

Gli acconti di imposta



A cura di **Federico Dal Bosco**

Si esaminano di seguito le caratteristiche principali dell'adempimento denominato "acconti di imposta", in relazione alla scadenza del 30 novembre per il secondo acconto dovuto per l'anno di imposta 2023. In particolare quali sono i soggetti coinvolti, la tempistica, le modalità di calcolo, e le peculiarità previste imposta per imposta.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ADEMPIMENTO

Come ormai da consuetudine collaudata, in sede di dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a corrispondere il saldo di imposta dovuto per l'anno precedente, ed anche, a determinate condizioni, un anticipo dell'imposta a debito per l'anno in corso, che prende il nome di **acconto di imposta**.

In questo modo l'Erario riesce ad incassare, prima del termine dell'anno, un rilevante importo a titolo di imposte, che altrimenti avrebbe ricevuto nell'estate dell'anno successivo a quello di riferimento, ottenendo quindi importante liquidità.

Tale meccanismo di pagamento grava su tutti i contribuenti, siano essi soggetti all'Irpef o all'Ires e/o Irap, e riguarda anche i soggetti in regime forfetario ex legge n. 190/2014, i contribuenti minimi ex D.L. n. 98/2011, ed i soggetti in "cedolare secca" (D.Lgs. n. 23/2011) nell'ambito dei redditi da locazione per immobili ad uso abitativo. Con riferimento alla tempistica e modalità di pagamento, per tutte le imposte considerate si prevede che:

- una prima parte di acconti, denominata in gergo "**primo acconto**", deve essere corrisposta entro il saldo d'imposta dell'anno precedente, e quindi, per quanto riguarda il 2023, entro il 30 giugno 2023, oppure 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%; il primo acconto è **rateizzabile** fino a un massimo di 6 rate mensili, dietro corresponsione di interessi calcolati al tasso di interesse annuo del 4%;
- una seconda e ultima parte di acconti, denominati "**secondo acconto**", entro il 30 novembre.

Entro fine mese di novembre i contribuenti dovranno quindi corrispondere la seconda rata di acconti di imposta per il 2023, con l'importante **novità** prevista dall'art. 4 del decreto "Anticipi", D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023, per la quale solo per questo secondo acconto di imposta 2023, i soggetti titolari di partita Iva potranno rimandare il pagamento di alcuni acconti di imposta a gennaio 2024 (si veda a tale proposito l'articolo dedicato all'interno di questo speciale).

Più in particolare, come meglio poi si vedrà in seguito, in ambito Irpef, Ires ed Irap l'art. 17, comma 3, D.P.R. n. 435/2001 stabilisce che:

"I versamenti di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (...), nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103".

Si hanno quindi tre possibili situazioni:

- 1) acconto non dovuto;
- 2) acconto dovuto da corrispondere in unica soluzione (a novembre) oppure
- 3) acconto dovuto da corrispondere in duplice soluzione (a giugno/luglio e novembre).

Il pagamento degli acconti non riguarda solo le imposte ma riguarda anche i contributi previdenziali Inps; in particolare sono soggetti a tale pagamento gli artigiani e commercianti, titolari di partita Iva individuale, o soci che prestano attività lavorativa presso società, oppure collaboratori familiari che con riferimento al 2022 hanno dichiarato un reddito eccedente il minimale, superiore a Euro 17.504.

Allo stesso modo, anche i titolari di partita Iva iscritti nella Gestione Separata Inps sono chiamati a corrispondere gli acconti per l'anno 2023.

Per tutti questi soggetti il pagamento degli acconti previdenziali prevede la divisione in due rate, con le medesime scadenze di giugno/luglio e fine novembre.

Dal punto di vista della determinazione degli importi dovuti a titolo di acconto, e quindi delle modalità di calcolo, si ha la possibilità di avvalersi di due differenti metodologie:

- **metodo storico**, sulla base della dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, in questo caso al 2022, e quindi in base all'imposta dovuta per tali redditi;
- **metodo previsionale**, sulla base dell'imposta stimata che il contribuente ipotizza di dover versare in relazione al reddito previsto per l'anno in corso, e quindi il 2023.

CALCOLO CON IL METODO STORICO

Con il **metodo storico**, che possiamo definire il metodo ordinario di calcolo, l'acconto va calcolato sulla base di quanto dichiarato dal contribuente con riferimento al periodo d'imposta precedente.

E' il metodo generale di calcolo dell'acconto.

In pratica si prende come base di calcolo l'imposta a saldo, al lordo degli acconti eventualmente versati, risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa al 2022; tale importo, in linea di massima, corrisponde a quanto dovrà essere corrisposto a titolo di acconti per l'anno 2023.

Esempio

Volendo esemplificare al massimo il meccanismo degli acconti con il metodo storico, si ipotizzi che il contribuente Rossi, per l'anno 2022, abbia avuto un'imposta a saldo, al lordo degli eventuali acconti versati, di 1.000 Euro. Dal punto di vista degli acconti dovuti per l'anno 2023, da pagare nel corso del 2023 stesso, il sig. Rossi dovrà corrispondere in base al metodo storico 1.000 Eur, in due rate.

A livello di **vantaggi o svantaggi** di questo metodo, abbiamo che:

- *pro*: è un metodo di calcolo semplice, che non richiede particolari valutazioni, gli importi dovuti sono determinati in automatico dal software dichiarativo;
- *pro*: qualora il contribuente avesse chiuso il 2022 senza debito di imposta, non è tenuto a versare alcun acconto per il 2023 (potrà farlo qualora decida di farlo per sua iniziativa, ma appunto non avrà alcun obbligo di legge);
- *contro*: utilizzando questo metodo, che come detto si basa sul risultato del 2022, il contribuente potrebbe essere chiamato a corrispondere importi a titolo di acconti elevati e soprattutto probabilmente eccedenti a quelli che potrebbero invece scaturire dall'anno di imposta 2023.

In pratica, in presenza di un anno 2023 nel quale si prospetta un reddito decisamente più basso di quello conseguito nel 2022, il contribuente, aderendo al metodo storico, sarebbe chiamato a corrispondere, a giugno/luglio, somme all'Erario a titolo di acconti per l'anno 2023 che poi risulteranno in parte non dovute in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, nel momento in cui emergerà in dichiarazione dei redditi un'imposta a debito inferiore.

Ovviamente quanto versato a titolo di acconto, e risultato poi eccedente in sede di dichiarazione, non va perso ma diventa un credito a favore del contribuente; è però indubbio che versare su base storica in misura potenzialmente parecchio eccedente a quanto risulterà effettivamente dovuto, potrebbe causare problemi di liquidità al contribuente/impresa.

La situazione di potenziale negatività è ancora più evidente qualora nel 2023 si prospetti una perdita, dopo un 2022 in cui invece si è conseguito un imponibile fiscale, e quindi il pagamento degli acconti potrebbe risultare come un versamento "inutile", e doloroso, qualora ci siano fondi limitati.

Proprio per ovviare a queste potenziali negatività derivanti dal metodo storico, è prevista la possibilità di utilizzare un'altra modalità di calcolo dell'acconto, denominata "previsionale".

CALCOLO CON IL METODO PREVISIONALE

Con il “**metodo previsionale**”, il contribuente, qualora ritenga di realizzare redditi inferiori/minor imposta nell’anno successivo, può scegliere di versare un minor acconto rispetto a quello derivante dall’applicazione del metodo storico, senza incorrere in sanzioni;

L’unica condizione richiesta è che la somma degli acconti versati in base alla stima effettuata **sia almeno pari a quanto risulterà come debito di imposta in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno oggetto di acconto** (in pratica tale somma di acconti versati in base alla stima deve essere pari almeno al 100% del rigo RN34 “Differenza”, in ambito Irpef, e al 100% del rigo RN17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”, in ambito Ires, che si suppone dovrebbe aversi nella dichiarazione dei redditi da presentare nel 2024 per l’anno 2023).

Con questa modalità in pratica il contribuente prova a stimare il reddito imponibile dell’anno, prima della sua conclusione (gli acconti come detto sono dovuti a giugno/luglio ed a fine novembre), e di conseguenza ipotizza le imposte derivanti, in modo da poter ridurre il versamento dei maggiori richiesti in base al metodo storico, parametrandolo alle imposte previste.

Spesso si attua una sorta di **soluzione intermedia**, e quindi si procede a versare il primo acconto (giugno/luglio) con il metodo storico ed il secondo di novembre utilizzando il calcolo previsionale, sfruttando la maggiore attendibilità della previsione effettuata a fine novembre rispetto a quella eventuale di metà anno, ancora troppo incerta.

In questa ottica risulta di grande aiuto, per tutti i contribuenti che sono nella situazione di valutare, per opportunità o esidenza, la riduzione dell’acconto, la novità introdotta dal decreto “Anticipi”, D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023 di poter effettuare il pagamento del secondo acconto da gennaio 2024; in questo modo, si potrà, affrettando il lavoro di chiusura bilancio, disporre del reddito definitivo (o comunque completo di buona parte dei costi e dei ricavi rilevanti) per effettuare una previsione meno aleatoria e più sicura.

Le situazioni che portare a prendere in considerazione di optare per il metodo previsionale, sono essenzialmente tutte casistiche che possono dar luogo ad un’imposta 2023 inferiore a quella dichiarata nel 2022, e quindi ad esempio:

- presenza di costi di impresa o di lavoro autonomo di rilevante importo, anche in confronto al bilancio 2022;
- maggiori oneri deducibili o detraibili;
- consistente riduzione del volume di affari dell’attività svolta;
- cessazione dell’attività nel corso dell’anno, oppure riduzione della stessa;
- per i redditi di locazione l’eventuale opzione il passaggio dal regime ordinario di tassazione al regime di cedolare secca a partire dal 2023.

Esempio

Con riferimento alla situazione precedentemente descritta del contribuente Rossi, che per l’anno 2022 ha avuto un’imposta a saldo, al lordo degli eventuali acconti versati, di 1.000 Euro, si esamina il caso di un eventuale calcolo di acconto previsionale.

Per l’anno 2023, il sig. Rossi in base al metodo storico dovrà corrispondere in base al metodo storico 1.000 Euro. Se ritiene però che l’imposta dovuta per il 2023 sarà inferiore a questi 1.000 Euro, in quanto ipotizza imposte per 700 Euro a seguito di diminuzione del reddito, allora potrà valutare di pagare acconti per una cifra pari (almeno) a 700 Euro.

Il vantaggio quindi di questa metodologia di calcolo è il poter **ridurre l’uscita finanziaria** qualora non se ne ravveda la necessità alla luce della presunta imposta dovuta.

Di contro, si hanno **due criticità**:

1. In primo luogo è evidente che procedere al calcolo con il metodo previsionale richiede la redazione di una simulazione di reddito annuale e di un correlato calcolo di imposte; oltre che ci sia attendibilità dei dati sottostanti la previsione.
Si tratta quindi di poter disporre di informazioni ed effettuare una serie di operazioni assolutamente non richiesti per chi opta per il metodo storico;

2. in secondo luogo, optare per il calcolo con il metodo previsionale comporta il rischio di sanzioni qualora si versi una cifra che risulterà a posteriori inesatta; in particolare nel momento in cui l'acconto risulti inferiore a quello correttamente dovuto, anche per motivi indipendenti dalla volontà del contribuente, si applicheranno le sanzioni per insufficiente versamento d'acconto (30% della somma non versata, fatta salva la possibilità del ricorso all'istituto del ravvedimento operoso).

Per questi motivi si consiglia quindi di attenersi a **criteri prudenziali di calcolo**, considerato da un lato la previsione di sanzioni in caso di errore, e dall'altro lato le molteplici variabili sottostanti alla determinazione dell'imposta dovuta per l'anno in corso.

Alla luce delle criticità sopra esposte, **operativamente** si consiglia, in ottica di un calcolo previsionale per la scadenza di fine novembre, di:

- 1) ottenere una situazione contabile aggiornata, possibilmente a una data molto prossima a quella del 30 novembre 2023;
- 2) implementare tale conto economico di tutti i componenti positivi sicuri, e in ottica di prudenza, anche di quelli possibili, di competenza del 2023 ed ancora da iscrivere in bilancio; dal punto di vista dei costi, considerare i soli costi sicuri da imputare al 2023 che risultano essere già noti alla data della simulazione;
- 3) procedere quindi al calcolo delle imposte sul reddito previsionale che si ottiene, mantenendo comunque un atteggiamento prudente, per evitare di prevedere un reddito e una relativa imposta troppo bassa rispetto a quella che emergerà a consuntivo, incorrendo così in sanzione.

CARATTERISTICHE DELL'ACCONTO IRPEF E DELL'ACCONTO IRES

In ambito **Irpef** sono tenuti al versamento le persone fisiche che nel periodo d'imposta 2022 risultano a debito di imposta per un importo superiore ad € 51,65.

Si intende sia le persone fisiche titolari di partita Iva individuale, che i privati, che i soci di società (nel caso di società di persone ed Srl trasparenti il reddito è imputato a ciascun socio per la sua quota di partecipazione agli utili, in ossequio al principio di tassazione per trasparenza, ossia di tassazione in capo al singolo socio e non alla società). L'acconto dovuto è pari al 100% dell'importo riportato nel rigo "Differenza RN34".

Non è dovuto invece l'acconto qualora l'importo indicato nel rigo "Differenza RN34" sia pari o inferiore a 51,00 Euro.

Al di sotto di tale importo l'acconto non è dovuto.

Gli eredi dei contribuenti deceduti non devono effettuare i versamenti di acconti per loro conto.

I codici tributo da utilizzare ai fini del versamento dell'acconto Irpef sono i seguenti:

- 4033 prima rata;
- 4034 seconda o unica rata.

In ambito **Ires** sono soggetti al versamento: le società e gli enti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR, e quindi:

- le società di capitali: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- e società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che:
 - hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti commerciali)
 - non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti non commerciali), nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio;

che nel periodo d'imposta precedente risultano a debito per un importo superiore ad € 20,66; al di sotto di tale importo l'acconto non è dovuto.

Acconto dovuto è fissato nella misura del 100% dell'imposta dovuta al rigo RN17 "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente".

I codici tributo da utilizzare ai fini del versamento dell'acconto Ires sono i seguenti:

- 2001 prima rata;
- 2002 seconda o unica rata.

Si precisa che la tempistica di versamento degli acconti in ambito Ires può differire in caso di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, per i quali si ha:

- 1^a rata, entro lo stesso termine previsto per il pagamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno precedente;
- 2^a rata, entro l'undicesimo mese del periodo d'imposta di riferimento.

LA DIVISIONE DEGLI IMPORTI DI ACCONTI TRA PRIMA E SECONDA RATA

Una volta stabilita la debenza del versamento degli acconti, si deve verificare come si dovranno dividere gli importi da pagare tra la prima e seconda rata.

In questo ambito incide molto se il contribuente **sia o meno soggetto agli ISA.**

1) contribuenti privati oppure contribuenti che non esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA

→ versano degli acconti di IRPEF/IRES in due rate di pari importo, nella misura del **40%** con la prima rata e del **60%** con la seconda rata

2) contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati agli ISA: ai sensi dell'art. 58, comma 1, D.L. n. 124/2019 (e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del MEF)

→ versano degli acconti di IRPEF/IRES in due rate di pari importo, vale a dire del **50% ciascuna**, in luogo del 40% e 60%.

Come ulteriore particolarità abbiamo che la diversa misura dell'acconto, influenzata dall'attività soggetta a Isa o meno, è correlata anche sul limite oltre il quale l'acconto deve essere versato in due rate, in quanto:

- per i soggetti senza ISA, l'acconto deve essere versato in due rate se il debito d'imposta è superiore ad € 257,52 (che per l'arrotondamento si considera 258,00)
- per i soggetti con ISA, l'acconto deve essere versato in due rate se il debito d'imposta è superiore ad € 206,00.

Diversamente, e quindi in caso di debiti di imposta sotto rispettivamente a 257,52 e 206,00, l'acconto può essere versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre.

La tabella sottostante riepiloga le possibili casistiche in ambito Irpef ed Ires:

| Modello REDDITI PF – Quadro RN | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Soggetti senza ISA | | | Soggetti con ISA | |
| Unica soluzione | Duplice soluzione | | Unica soluzione | Duplice soluzione |
| Rigo RN34 “Differenza” da € 52,00 ad € 257,52 | Rigo RN34 “Differenza” > € 257,52 | | Rigo RN34 “Differenza” da € 52,00 ad € 206,00 | Rigo RN34 “Differenza” superiore ad € 206,00 |
| Versamento al 100% entro novembre | I acconto per 40% entro giu- gno/ luglio | Il acconto per 60% entro novembre | Versamento per 100% entro novembre | I acconto per 50% entro giugno/luglio |

| Modello REDDITI SC/ENC – Quadro RN | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Soggetti senza ISA | | | Soggetti con ISA | |
| Unica soluzione | Duplice soluzione | | Unica soluzione | Duplice soluzione |
| Rigo RN17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” da € 21,00 ad € 257,52 | Rigo RN17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente > € 257,52 | | Rigo RN17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” da € 21,00 ad € 206,00 | Rigo RN17 “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” > ad € 206,00 |
| Versamento al 100% entro novembre | I acconto per 40% entro giugno/luglio | Il acconto per 60% entro novembre | Versamento per 100% entro novembre | I acconto per 50% entro giugno/luglio |

ACCONTO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I CONTRIBUENTI FORFETARI

Ai sensi dell'articolo 1, comma 64, legge n. 190/2014, il reddito di lavoro autonomo/impresa è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, delle relative addizionali e dell'IRAP in misura pari al 15% (oppure, a determinate condizioni, al 5% per i primi 5 anni di imposta).

Per i soggetti in regime forfetario della legge n. 190/2014 l'imposta sostitutiva del 15%/5% viene liquidata sia come saldo che come acconto con le stesse modalità e termini previsti per i soggetti IRPEF.

Il pagamento degli acconti dell'imposta sostitutiva per i contribuenti forfetari va effettuato con i codici tributo, istituiti con Risoluzione 11 giugno 2015, n. 59 che sono:

- 1790 per la prima rata di acconto;
- 1791 per la seconda o unica rata di acconto.

Merita approfondimento la casistica riguardante contribuenti che nel 2022 sono stati in regimi diversi dal forfetario (ad esempi regime ordinario o regime dei contribuenti minimi ex art. 27, comma 1 e 2, D.L. n. 98/2011), e che **per l'anno 2023 sono diventati contribuenti forfetari**.

Gli acconti dovuti per l'anno 2023, primo anno in cui i contribuenti interessati sono nel regime forfetario, saranno così disciplinati:

1) in caso di provenienza dal regime ordinario

→ siccome vi è il passaggio ad un regime con imposta sostitutiva, non si ritiene obbligatorio versare gli acconti dell'imposta sostitutiva del 15% previsti dal regime forfetario;

→ il contribuente può sempre valutare l'ipotesi di una determinazione dell'acconto IRPEF in via previsionale, non considerando appunto il reddito d'impresa/lavoro autonomo in quanto forfetario nel 2023, ma prendendo in considerazione tutti gli altri eventuali redditi che il contribuente ipotizza di conseguire.

2) in caso invece di provenienza dal regime dei minimi:

→ considerato che tali soggetti nel 2022 erano soggetti ad imposta sostitutiva del 5%, si ha che il passaggio di regime comporta un aumento dell'imposta dal 5 al 15%; trattandosi di imposte sostitutive differenti non si ritiene obbligatorio versare gli acconti dell'imposta sostitutiva del 15% ma si consiglia, per ragioni di prudenza, di procedere comunque al versamento degli acconti utilizzando i codici tributo previsti per il regime forfetario.

Nel caso invece opposto, ossia quello di **contribuenti che nel 2023 sono fuoriusciti dal regime forfetario**, e quindi che nel 2022 hanno adottato il regime forfetario per l'ultima volta per opzione o per perdita dei requisiti e delle condizioni di mantenimento del regime, e nel 2023 sono nel regime ordinario.

In questo caso abbiamo quindi che il reddito 2022 è determinato in via forfetaria, e di conseguenza assoggettato ad imposta sostitutiva, mentre il reddito 2023 è determinato nei modi ordinari ed assoggettato ad IRPEF.

Il contribuente si trova quindi nella situazione che dovrebbe versare per il 2023 l'acconto Irpef, ma non dispone della base imponibile su cui effettuare il calcolo, in quanto ha dichiarato per il 2022 un reddito soggetto ad imposta sostitutiva.

Considerato però che è possibile il riporto degli acconti d'imposta per i soggetti provenienti dai minimi, nel rigo **RN38**, col. 4, si può ritenere che anche coloro che fuoriescono dal regime forfetario possano versare l'acconto dell'imposta sostitutiva per l'anno 2023, anche se per tale anno saranno soggetti ad Irpef, e che poi tali acconti si inseriscano come effettivo anticipo di imposta, valido ai fini Irpef, nel rigo RN38 del modello Redditi 2024 per l'anno 2023.

ACCONTO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I CONTRIBUENTI MINIMI

I soggetti nel regime dei minimi, ex articolo 27, comma 1, D.L. n. 98/2011, applicano al reddito di lavoro autonomo/impresa un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 5%.

Non è più possibile l'accesso dal 1° gennaio 2016 a tale regime, ed è possibile la permanenza fino alla sua scadenza naturale per coloro che applicano tale regime al 31 dicembre 2015, ossia entro il limite maggiore del compimento del trentacinquesimo anno di età.

È espressamente previsto che l'imposta sostitutiva viene liquidata, come saldo e anche come acconto, con le stesse modalità e termini previsti per i soggetti IRPEF.

Dal punto di vista dei codici tributo, a livello di acconti, si devono utilizzare:

- 1793 per la prima rata di acconto;
- 1794 per la seconda o unica rata di acconto.

In caso di fuoriuscita dal regime dei minimi, i contribuenti interessati:

- a) se risultano soggetti ad IRPEF in caso di passaggio al regime ordinario di determinazione dell'imposta:
 - versano gli acconti dell'imposta sostitutiva, utilizzando i relativi codici tributo, anche se per il 2023 sono soggetti ad Irpef, che successivamente saranno inseriti nel rigo RN38, colonna 4, confluendo quindi nell'Irpef;
 - oppure possono scegliere di non versare gli acconti di imposta sostitutiva considerato che per l'anno 2023 saranno soggetti ad Irpef e non più ad imposta sostitutiva;
- b) oppure ad imposta sostitutiva al 15%, in caso di adesione al regime forfetario nel rispetto dei requisiti
 - considerato che nel 2023 il reddito sarà determinato in via forfetaria con assoggettamento dello stesso ad imposta sostitutiva con aliquota del 15%, gli acconti 2023 potranno essere versati con i codici tributo relativi al regime dei minimi, prendendo a riferimento considerato che la base di riferimento l'imposta sostitutiva del regime dei minimi (5%), e saranno scomputati in diminuzione dell'imposta 2023 dovuta a saldo nell'ambito del regime forfetario.

ACCONTO IRAP

Analogamente a quanto descritto sino ad ora per le imposte sui redditi, anche in ambito Irap si ha il medesimo meccanismo di saldi ed acconti, alle medesime scadenze.

In particolare, i soggetti tenuti al versamento dell'Irap (come noto dal periodo di imposta 2022 se sono esentate le ditte individuali e i professionisti individuali), procedono al versamento degli acconti per l'anno 2023 nella misura del 100% di quanto emerso nel rigo IR21 "Totale imposta" del modello dichiarativo.

In relazione alla scadenza del 30 novembre 2023, sottolineando come questa imposta sia esclusa dalla novità del possibile posticipo a gennaio 2024 introdotta dal D.L. 145 del 18/10/2023, i contribuenti saranno chiamati a versare il secondo acconto nella misura del:

- 60% del debito di imposta del 2022 qualora l'attività non sia soggetta a ISA,
- 50% in caso di assenza di attività soggetta ad ISA.

Dal punto di vista dei codici tributo, a livello di acconti, si devono utilizzare:

- 3812 per la prima rata di acconto;
- 3813 per la seconda o unica rata di acconto.

ACCONTO DI IMPOSTA SOSTITUTIVA NELL'AMBITO DEL REGIME DELLA CEDOLARE SECCA

Nell'ambito dei redditi da locazione di immobili ad uso abitativo, i contribuenti possono optare per un regime di tassazione alternativo a quello ordinario costituito da Irpef progressiva con scaglioni di reddito, addizionale regionale e addizionale comunale: tale regime è denominato "cedolare secca", ed è stato introdotto dall'anno di imposta 2011 dall'art. 3, D.Lgs. n. 23/2011, prevedendo un'imposta sostitutiva del 21% l'imposta sostitutiva del 21%, che scende al 10% in caso di contratti c.d. "concordati" ex art. 2, commi 3 e 8, legge n. 431/98.

Come per le altre imposte già esaminate, anche nel caso della cedolare secca si liquida con pagamento di saldi ed acconti di imposta.

Dal punto di vista degli acconti l'importo da versare è calcolato sul 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente (prima del 2021 si considerava invece il 95%).

Come nel caso del regime forfetario, è **possibile che un contribuente di anno in anno aderisca o esca dal regime di cedolare secca**; tali passaggi di regime influiscono sul calcolo degli acconti.

In particolare:

- in caso di **prima adesione**, nel 2023, al regime della cedolare secca, il contribuente → non deve versare acconti di imposta sostitutiva, per tale anno, in quanto nel 2022 non era appunto soggetto a tale imposta;
→ dal punto di vista dell'Irpef, potrebbe valutare di ridurre gli acconti dovuti ricorrendo al metodo previsionale, in quanto i redditi di locazione, essendo passato in cedolare, nel 2023 non entreranno nel reddito imponibile IRPEF;
- in caso di **fuoriuscita dal regime di cedolare secca** a partire dal 2023, per la determinazione degli acconti: → dal punto di vista dell'Irpef non è tenuto al versamento dell'acconto in quanto nel 2022 il contribuente non era soggetto a tale imposta, nell'ambito dei redditi di locazione considerati;
→ dal punto di vista dell'imposta sostitutiva, considerato che nel 2023 non è più soggetto a tale imposta, può valutare di non versare, o di ridurre in presenza di altre cedolari ancora in essere, l'acconto della cedolare.

Da ultimo, in caso di **cambio di regime di tassazione nel corso dell'anno 2022**, l'acconto dovuto è determinato sulla base dell'ultimo regime per il quale si è optato, prendendo come base di riferimento l'imposta dovuta sui canoni successivi all'opzione.

Esempio

Contribuente Bianchi è titolare come locatore di un contratto di locazione abitativa a libero mercato dal 2021, in regime di tassazione ordinaria.

In data 1° maggio 2022 sceglie di passare nel regime della cedolare secca.

Dal punto di vista degli acconti dovuti per l'anno 2023, il calcolo dovrà essere effettuato solo sull'imposta sostitutiva di cedolare secca dovuta nel 2022, prendendo come riferimento i canoni successivi al 1° maggio 2022.

ACCONTO IRES NEL CASO DI CONSOLIDATO FISCALE

Nell'ambito del consolidato fiscale, l'articolo 118, comma 3, TUIR, prevede che ordinariamente gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto sono a carico esclusivamente della **controllante** sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, così come risultante nella dichiarazione dei redditi consolidati del gruppo.

In caso di **primo esercizio**, la controllante deve determinare l'acconto dovuto sulla base dell'imposta data dalla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente delle società singolarmente considerate:

- al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto;
- come indicati nelle rispettive dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso.

ACCONTO DI IVIE ED IVAFE

Anche per queste imposte (l'IVIE è dovuta per la detenzione da parte di persone fisiche residenti in Italia di immo-

bili situati all'estero, l'IVAFE per la detenzione all'estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio) si applicano le disposizioni previste per l'Irpef in tema di modalità di versamento delle imposte in acconto e a saldo. Si dovrà fare attenzione alle modalità di calcolo dell'acconto dell'imposta in quanto:

- in caso di soggetti senza ISA, è dovuto nella misura del 40% prima rata e del 60% seconda rata;
- in caso di acconto dei soggetti con ISA, è dovuto nella misura del 50% prima rata e del 50% seconda rata.

L'importo dovuto deve essere versato in unica soluzione, invece che due, entro il 30 novembre 2023, se è pari o inferiore a euro 257,00 (importo che scende a euro 206,00 in caso di soggetti ISA)

I codici tributo da utilizzare ai fini del versamento dell'acconto IVIE e IVAFE sono i seguenti:

- 4044 prima rata per l'IVIE;
- 4045 seconda o unica rata per l'IVIE;
- 404 prima rata per l'IVAFE
- 4048 seconda o unica rata per l'IVAFE.

L'acconto per l'anno 2023 non è dovuto, se l'importo del rigo RW6, colonna 1 (IVAFE) o rigo RW7, colonna 1 (IVIE), non supera euro 52,00, mentre è dovuto se l'importo del rigo RW6, colonna 1 (IVAFE) o rigo RW7, colonna 1 (IVIE), supera euro 52,00.

ACCONTO INPS

Da ultimo vediamo le caratteristiche principali di un acconto non riferito a imposte ma a **contributi previdenziali**, ossia l'acconto Inps, che condivide buona parte del meccanismo di calcolo degli acconti di imposta.

In primo luogo giova precisare che il secondo acconto Inps, come il secondo acconto Irap, è **escluso** dalla citata novità di poterne rimandare a gennaio 2024 il versamento.

Fatta eccezione, tutto quanto detto sopra per gli acconti delle altre imposte circa l'obbligo del versamento di acconti vale anche nel caso di contributi per l'anno 2023.

A livello previdenziale, i soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti, devono versare gli acconti a titolo di contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale per il 50% dell'acconto totale entro il giugno/luglio 2023, e per il restante 50% entro il 30 novembre 2023, valutando se utilizzare il metodo storico o il metodo previsionale.

Tali artigiani ed esercenti attività commerciali (compresi i relativi coadiuvanti e coadiutori, nonché i soci di società di persone e di srl trasparenti che svolgono attività artigiane e commerciali), versano gli acconti **sulla base del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali conseguito nel 2022**, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Allo stesso modo sono chiamati al pagamento degli acconti, per l'anno 2023, anche i titolari di partita Iva iscritti nella Gestione Separata Inps.

Le novità per il secondo acconto delle imposte per l'anno 2023



A cura di Pierfranco Santini

Come anticipato in precedenza, il calcolo dei secondi acconti di imposta per l'anno 2023 registra un'importante novità, stabilita dall'articolo 4 del D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023, ossia la possibilità a certe condizioni di rimandarne il pagamento a partire dal mese di gennaio 2024, anche in forma rateale.

In questo modo si consente ai contribuenti di poter affrontare con più tranquillità l'esborso finanziario, ed al tempo stesso, in caso di scelta del metodo previsionale, di effettuare una stima dell'acconto dovuto con maggior precisione e meno incertezza. Nello scritto che segue si esamina nel dettaglio tale novità, le sue norme di funzionamento, a chi è riservata e le criticità connesse.

IL POSTICIPO DEL SECONDO ACCONTO A GENNAIO 2024

Con l'art. 4 del decreto "Anticipi", D.L. n. 145 del 18 ottobre 2023, è stato stabilito che:

"Per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."

La disposizione, pur concedendo maggior tempo per il versamento del secondo acconto derivante dalla dichiarazione dei redditi e la possibilità di rateizzare l'importo in cinque rate mensili, presenta alcuni limiti che restringono il numero dei soggetti interessati dall'agevolazione.

In particolare, è previsto che la misura si applichi solo per il periodo d'imposta 2023. Non vi è certezza su quale disposizione entrerà a regime a far data dall'anno 2024, per quanto si ritiene che la volontà del legislatore sia quella di una graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica. Seguendo questa linea, il parlamento ha intenzione di stabilire un percorso volto ad una migliore distribuzione nel tempo del carico fiscale, per cui i pagamenti degli acconti potrebbero in futuro, essere effettuati con cadenza mensile.

Per quanto riguarda i contribuenti beneficiari della norma si tratta delle sole persone fisiche titolari di partita Iva. Vengono eliminati dall'ambito soggettivo di applicazione non solo tutte le società e gli studi associati, ma anche i loro soci e associati, almeno nella misura in cui essi non siano anche titolari di una posizione personale. Restano

fuori anche tutte le persone fisiche non titolari di partita Iva, indipendentemente dalla tipologia di reddito prodotto. Si tratterebbe di circa 23 milioni di esclusi riferibili a dipendenti e pensionati che presentano il modello 730, e di circa 9,5 milioni di contribuenti che non presentano alcun modello dichiarativo, essendo per loro sufficiente la sola certificazione unica (si tratta di soggetti esonerati dal modello dichiarativo). Per ciò che concerne gli 8,9 milioni di persone che presentano il modello Redditi PF, saranno comunque in molti a non poter usufruire dei benefici legati alla proroga dei versamenti.

Altra condizione per fruire dell'agevolazione è l'aver dichiarato nel periodo d'imposta precedente, quindi per la generalità degli interessati nell'anno 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro.

Coloro che nel modello Redditi 2023 hanno avuto redditi maggiori, manterranno l'acconto obbligatorio alla data del 30 novembre 2023.

Dal punto di vista oggettivo l'art. 4 del D.L. 145/2023 si riferisce al versamento dell'acconto emergente dalla dichiarazione dei redditi, escludendo non solo l'Irap (che, peraltro, le persone fisiche non pagano già più) ma anche i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi Inail.

L'esclusione dei contributi previdenziali, oltre che dell'Irap per i soggetti tenuti al versamento di tale imposta, rappresenta un'evidente criticità; in questo modo i benefici finanziari connessi a questa norma per molti contribuenti si dimezzeranno, considerato che:

- entro il 30 novembre dovranno comunque procedere al versamento del secondo acconto di contributi previdenziali e Irap, in un'unica soluzione:
- mentre potranno rimandare a gennaio, in forma rateale, l'eventuale secondo acconto di imposte sui redditi.

Si ritiene invece che debbano rientrare nell'agevolazione i versamenti relativi al secondo acconto dell'imposta sostitutiva dei forfettari e dei minimi.

Sono sicuramente comprese anche le altre imposte incluse nella dichiarazione dei redditi, quali addizionali, IVIE, IVAFE e cedolare secca. Nessun rimando, invece, per ulteriori imposte al di fuori del modello Redditi, come l'Iva, il bollo, ecc.

Attenzione, poi, ai soggetti che devono pagare l'acconto in unica rata poiché il dovuto è inferiore a 257,52 Euro. In questi casi non è chiaro se possano usufruire della proroga, in quanto il citato articolo 4, rinvia, letteralmente, solo la seconda rata d'acconto e non l'acconto a rata unica. Su questo punto, tuttavia, occorrerà attendere un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Quanto alla restante terminologia utilizzata dal legislatore, si specifica che nonostante l'uso dei termini "effettuano il versamento" sembra indicare un obbligo per i contribuenti, è lecito pensare che la norma intenda attribuire agli interessati una mera facoltà, tant'è che non dovrebbero originarsi problemi in caso di pagamento alla scadenza originaria del 30 novembre 2023.

LA POSSIBILITÀ DI RATEIZZARE IL VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO

Infine, è stata introdotta, oltre alla possibilità di versare l'intero acconto in unica soluzione entro il 16 gennaio dell'anno successivo, anche quella di rateizzare l'importo in cinque rate uguali mensili (sempre scadenti il giorno 16 di ogni mese), con applicazione, sulle rate successive alla prima, degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del D. Lgs. n. 241/1997, pari al 4% annuo.

Il richiamo all'art. 20 crea un piccolo rompicapo in quanto lo stesso articolo si rifà ad un altro, l'articolo 9 del D.P.R. n. 602/1973, soppresso parecchio tempo fa. Per stabilire gli interessi applicabili alle rateazioni bisogna invece rifarsi all'articolo 5 del decreto del MEF del 21 maggio 2009, che indica, appunto, un tasso del 4% annuo. È un tasso d'interesse che risulta meno costoso del ravvedimento operoso, in virtù dell'elevata incidenza degli interessi legali, che dal 1° gennaio 2023 sono al 5% e che per il 2024 potrebbero aumentare ancora.

L'eventuale opzione per il versamento rateale richiederà di effettuare i versamenti alle seguenti date:

- 16 gennaio 2024;
- 16 febbraio 2024;

- 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato);
- 16 aprile 2024;
- 16 maggio 2024.

Il pagamento rateale può finire in anticipo, sia perché si potrebbe decidere di pagare prima della scadenza, sia perché gli acconti versati fino a quel momento potrebbero risultare sufficienti.

Si pensi, ad esempio, al contribuente che abbia un acconto 2023 determinato su base storica per 80, di cui 40 già versati in sede di primo acconto, che opti per il versamento rateale del secondo acconto in 5 rate da 8 con decorrenza dal 16 gennaio 2024. Il calcolo definitivo delle imposte per l'anno 2024 potrebbe evidenziare un debito di imposta di 60, rendendo superfluo il versamento delle ultime due rate di aprile e di maggio.

La norma, infatti, non interviene sulle modalità di versamento dell'acconto che, come di consueto, potrà essere conteggiato sulla base del metodo storico ovvero del metodo previsionale.

La stessa, inoltre, non rivede neppure le percentuali di versamento, che restano invariate, né pone un divieto per sanare eventuali omissioni di versamento. Per chi omette il secondo acconto o lo versa per importo insufficiente resta quindi valida la strada del ravvedimento operoso, la cui misura delle sanzioni varierà in funzione del ritardo rispetto al pagamento 16 gennaio 2024 o di una delle 5 rate successive. Attenzione al tasso legale per il conteggio degli interessi da ravvedimento che resta al 5% fino al 31 dicembre 2023. Andrà verificato se confermato o se sarà oggetto di variazioni nel 2024.

Quanto ai numeri dell'agevolazione, il costo della misura è stato stimato in circa 2.540,9 milioni di euro di cui circa 240 milioni di Euro dovrebbero essere imputabili alla cedolare secca sugli affitti.

LE POSSIBILI NOVITÀ NELLA PROSSIMA MANOVRA FISCALE

La manovra fiscale che dovrebbe essere varata entro fine dell'anno 2023 sembra possa complicare il calcolo degli acconti delle imposte. Per i soggetti Irpef, infatti, il nuovo sistema di tassazione a 3 aliquote non dovrà essere considerato per determinare gli acconti per le annualità 2024 e 2025. In termini pratici questo si tradurrà nell'obbligo di dover effettuare un doppio calcolo delle imposte, avendo il vincolo di determinare gli anticipi con l'attuale sistema a 4 aliquote.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Il Collaboratore di Studio” è una rivista on line a cadenza mensile

È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento

Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2023: Euro 110 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco – Dottore Commercialista

Mario Di Bernardo – Dottore Commercialista

Francesca Iula – Dottore Commercialista

Luca Malaman – Dottore, Ragioniere Commercialista

Andrea Meneghello – Ragioniere Commercialista

Emanuele Pisati – Dottore, Ragioniere Commercialista

Pierfranco Santini – Dottore Commercialista

Luca Signorini – Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Federico Dal Bosco, Pierfranco Santini

Chiuso in redazione il 7 novembre 2023

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

tel. 02 84892710

e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl – www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2023 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia – Local Business Unit di Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6 20057 Assago (MI)